

Cronologico n. del .

CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI (lotti da 1 a 9) ED ALLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE (lotti 10-11-12)

PERIODO 1 DICEMBRE 2013 -30 GIUGNO 2014

LOTTO.....

L'anno duemilatredecim, il giorno del mese di in Genova con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso **TRA** Il Comune di Genova con sede in via Garibaldi 9, codice fiscale/partita IVA 00856930102, rappresentato dalla Dott.ssa nata a il, Codice Fiscale domiciliata presso la sede Comunale nella sua qualità di Dirigente della Direzione Politiche Sociali – Settore

E

..... con sede in Genova Codice Fiscale/ Partita IVA iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova al numero del, iscritta rappresentata nata a il..... nella qualità di Presidente domiciliato/a per la carica presso la sede legale

PREMESSO CHE

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali n., esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta ai sensi dell'art. 83 del D.to L.vo 12 aprile 2006 n. 163 la gara procedura aperta per il conferimento in appalto del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane e di persone con handicap grave con importo a base di gara Euro 1.328.593,00 IVA esclusa.
- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n. - redatti rispettivamente durante la prima e seduta di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente a..... con l'attribuzione di punti avendo offerto l'importo complessivo di Euro oltre IVA;
- che, con successiva determinazione dirigenziale n.....in data..... esecutiva il l'Amministrazione, ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi a.....
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 490 in data 8 agosto 1994 e dal D.P.R. 252 in data 3 giugno 1998, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del D.to L.vo 163/2006 e s.m.i. ed acquisita la documentazione indicata nel Capitolato Speciale affida alla società che, come sopra costituita, accetta, l'espletamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane/di persone con handicap grave (*specificare per i diversi lotti*) (di seguito, per brevità

denominato Servizio) per il lotto....., che comprende le seguenti attività (*specificarle per i diversi lotti*):

- assistenza domiciliare tutelare
- assistenza domiciliare familiare
- pulizia ed igiene ambientale
- servizio sociale professionale (solo per i lotti 1, 4, 6)
- prestazioni strumentali

La Società si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché a quelle contenute nella propria offerta tecnica.

Il servizio ha decorrenza dal 1 dicembre 2013 e terminerà il 30 giugno 2014.

Come disciplinato dall'art. 2 del Capitolato Speciale la Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. b), si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata.

Inoltre, la C.A., sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 2. Importo del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo del presente servizio ammonta ad Euro oltre I.V.Acosì ripartito:

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a Disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso La Società si obbliga ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova prestazione assegnata.

Il limite di cui sopra potrà essere superato di un ulteriore 10% in caso di disponibilità da parte della C.A. di fondi finalizzati destinati a potenziare gli interventi domiciliari.

Articolo 3 - Disciplina contrattuale del rapporto – Rinvio ad altre norme - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato Speciale unito alla/e determinazione/i dirigenziale/i nonché alle condizioni dell'offerta tecnica presentata dalla Società predetta in sede di gara, allegata quali parti integranti del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Per quanto non espressamente disciplinato dagli atti sopraccitati e dal presente atto le Parti si obbligano a fare riferimento al Capitolato Generale per gli Appalti e le Forniture del Comune di Genova, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserito punto per punto perché formi parte integrante e sostanziale del presente atto sebbene ad esso materialmente non allegato.

Sono fatte salve le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili al servizio appaltato.

Articolo 4 - Destinatari -

(per i lotti da 1 a 9) Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Genova nonchè a persone e famiglie che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 2 della Legge Regionale n.12/2006:

- anziani ultrasessantacinquenni, parzialmente o totalmente non autosufficienti in condizioni cliniche stabilizzate, che esprimano bisogni di assistenza a domicilio;
- anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti che, per particolari ragioni sociali, fisiche o psichiche, si trovino in difficoltà perché temporaneamente privi della capacità di accudire alla propria persona o all'ambiente domestico;
- soggetti infrasessantacinquenni con patologie il cui quadro funzionale sia assimilabile a quello geriatrico sulla base della valutazione multidimensionale effettuata congiuntamente con i servizi sanitari competenti.

(per i lotti 10-11-12) Sono destinatari del servizio cittadini residenti nel Comune di Genova di età compresa tra i 18 e i 64 anni, affetti da handicap grave di natura fisica, psichica o sensoriale, tale da impedire loro il compimento delle azioni della vita quotidiana ed in possesso della certificazione di handicap ai sensi della legge 104/92 articolo 3, con priorità a coloro riconosciuti in condizione di gravità di cui al comma 3.

Articolo 5 - Referente della Società - La Società come sopra costituita, dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità di che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 6 - Direttore dell'esecuzione - Il Comune individua quale direttore dell'esecuzione, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento ,cui competono gli adempimenti previsti dal D.lgs 163/2006 e dal DPR 207/2010 e in particolare:

- a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico e contabile l'esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando con opportuni controlli che il servizio sia eseguito in conformità alle prestazioni del Capitolato e a quanto previsto nell'offerta dell'aggiudicataria. Le non conformità rilevate e non motivate daranno luogo all'avvio della procedura di applicazione delle penali prevista all'art. "Penali" del presente atto.

Articolo 7 - Verifica di conformità - Il Comune di Genova e l'Impresa ".....", si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, all'espletamento di tutti gli adempimenti, previsti dal Capitolato di gara, in ordine alle verifiche di conformità sull'esecuzione del servizio. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 8 – Organizzazione del servizio –

Per i lotti da 1 a 9

Orari e giorni di funzionamento

Il servizio funziona dal lunedì alla domenica, festivi inclusi, nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'orario di prestazione è da intendersi di 60 minuti effettivi, esclusi i tempi di spostamento, o suoi multipli o frazioni.

Il servizio viene espletato nei giorni, nell'orario e per il numero di accessi definiti nel Piano Individualizzato di Assistenza (PIA) e sono possibili più accessi al giorno.

L'intervento deve essere attivato dall'aggiudicatario entro un massimo giorni dalla formale comunicazione a mezzo fax o mail da parte dell'A.T.S. di competenza; in situazioni di particolare urgenza l'intervento dovrà essere attivato entro 24 ore.

Attivazione del servizio/Piano individualizzato di assistenza (PIA)

L'A.T.S. individua il caso e cura la predisposizione del PIA.

Il P.I.A. individua:

- gli obiettivi praticabili a breve, medio e lungo termine, le risorse disponibili e/o attivabili (collaborazioni e relative motivazioni e strumenti), prevedere i compiti per operatore, utente e familiari.
- le azioni specifiche, la tipologia delle prestazioni e gli operatori impiegati;
- la frequenza e la durata di ogni intervento;
- modalità e tempi di verifica .

L'attivazione del servizio è preceduta dalla stesura condivisa con l'utente, la sua famiglia/ care giver, di un contratto di cura, attraverso la cui sottoscrizione viene attestata la comprensione degli obiettivi, il piano delle prestazioni e la disponibilità delle parti ad assumere i compiti proposti. Il contratto di cura sottoscritto dall'utente o suo familiare e dall'assistente sociale di ATS, viene trasmesso da parte dell'ATS all'aggiudicatario che dovrà garantire per ogni obiettivo operativo e per ogni prestazione, la modalità d'intervento più adeguata.

Luogo dell'intervento

L'attività, consistente nelle prestazioni dettagliate all'art. 7 del capitolato di gara, viene espletata di norma presso il domicilio dell'utente e, per le mansioni richieste e specificate nel progetto, in spazi collettivi esterni (es. ambulatorio, studio medico, uffici pubblici) tenuto conto anche di eventuali interventi straordinari, definiti nei tempi e nelle modalità nel Progetto Individualizzato di Assistenza (di seguito PIA), come a titolo esemplificativo in caso di ricovero ospedaliero.

Operatore referente

Per ogni caso seguito con assistenza tutelare e/o familiare viene individuato dall'aggiudicatario un operatore referente.

L'operatore referente è tenuto a garantire il coordinamento informativo tra i diversi operatori dedicati al caso attraverso i diversi strumenti professionali tra cui in particolare il diario presso il domicilio dell'utente.

Il referente del caso è l'operatore che funge da punto di riferimento per l'utente, agevolando, monitorando e coordinando l'intervento assistenziale garantendone la continuità.

Inoltre l'operatore referente è responsabile della corretta e tempestiva trasmissione delle informazioni/variazioni riguardanti l'utente nei confronti del Coordinatore.

Turn over operatori

E' previsto un turn over che prevede l'individuazione di un numero massimo di operatori per mese, come di seguito stabilito:

Accessi mensili*	Max operatori nel mese
da 1 a 5 accessi	3

da 6 a 15 accessi	5
da 16 a 27 accessi	7
28 o più accessi	10

***L'intervento con doppio operatore equivale a n. 2 accessi**

Documentazione

Il materiale utile alla tenuta della registrazione degli interventi svolti e dell'aggiornamento dell'evoluzione di ogni singola situazione seguita è costituito da:

- sistema applicativo del Comune di Genova
- scheda utente

Il sistema viene messo a disposizione del soggetto aggiudicatario da parte della Civica Amministrazione.

Modalità di raccordo con l'A.T.S.

E' costituita una Commissione Mista Domiciliarità, composta da operatori dell'ATS e dal Coordinatore del servizio di Assistenza Domiciliare, che svolge le seguenti funzioni:

- approva i PIA e previa verifica delle risorse disponibili stabilisce l'avvio del servizio;
 - monitora i casi in assistenza ed eventualmente rivaluta e ridefinisce il Piano Individuale di Assistenza;
 - monitora mensilmente l'utilizzo del budget assegnato;
 - monitora la eventuale lista di attesa

Svolgimento dell'assistenza domiciliare

Gli operatori nello svolgimento delle attività si attengono a quanto segue:

- a) far firmare agli utenti le schede individuali relative al servizio prestato;
- b) avvertire il Coordinatore e l'ATS dell'eventuale assenza dell'utente;
- c) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato (salvo sia prevista dal piano stesso tale possibilità).
- d) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.
- e) registrare sulla scheda personale dell'utente, custodita nell'abitazione dell'assistito, con il consenso suo e/o dei familiari, il PIA (tipologia intervento, prestazioni erogate, tempi previsti, operatore impiegato) la data e l'orario del servizio, il tipo di assistenza effettivamente fornita (anche in deroga al PIA), ed ogni altra annotazione sull'andamento del servizio e sui cambiamenti delle circostanze e delle necessità sia dell'assistito che dell'assistente. Tale scheda dovrà essere firmata dall'operatore e controfirmata dall'utente.

Ogni scostamento dovrà essere comunicato al Coordinatore che provvederà a presentarli in sede di Commissione Mista, al fine di formulare nuove eventuali ipotesi su modifiche degli obiettivi e/o delle prestazioni

Nei casi di mancato consenso l'utente formulerà tale rifiuto per iscritto e la documentazione sarà custodita dall'operatore che effettua l'intervento. E' fatto assoluto divieto di registrare preventivamente gli interventi ancora da effettuare.

(per i lotti 10, 11, 12)

Orari e giorni di funzionamento

Il servizio funziona dal lunedì al sabato, festivi inclusi, nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00 ed eccezionalmente, sulla base di specifici progetti individuali, nei giorni festivi nella misura massima del 10% dell'importo assegnato per ciascun lotto.

L'orario di prestazione è da intendersi di 60 minuti effettivi, esclusi i tempi di spostamento, o suoi multipli o frazioni.

Il servizio viene espletato nei giorni, nell'orario e per il numero di accessi definiti nel PIA e sono possibili più accessi al giorno.

L'intervento deve essere attivato dall'aggiudicatario entro un massimo digiorni dalla formale comunicazione a mezzo fax o mail da parte dell'A.T.S. di competenza; in situazioni di particolare urgenza l'intervento dovrà essere attivato entro 24 ore.

Attivazione del servizio/Piano individualizzato di assistenza (PIA)

L'A.T.S.,

L'ATS individua il caso, cura la predisposizione del PIA ed assegna il servizio con una comunicazione scritta all'aggiudicatario impegnandosi ad illustrare dettagliatamente la situazione dell'utente ed a fornire tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione necessari per la più efficace operatività.

L'operatore referente del caso, prima dell'avvio dell'intervento, è tenuto ad effettuare una visita domiciliare per presentarsi alla persona disabile, alla sua famiglia e/o care giver.

L'attivazione del servizio è preceduta dalla stesura, condivisa con l'utente e la sua famiglia, o il care giver di un contratto di cura, attraverso la cui sottoscrizione viene attestata la comprensione degli obiettivi, il piano delle prestazioni, così come definite dal capitolato, con l'indicazione della tipologia di ore autorizzate e la loro articolazione settimanale e la disponibilità delle parti ad assumere i compiti proposti. Tale contratto sottoscritto dall'utente o suo familiare, dall'assistente sociale e dall'aggiudicatario deve essere trasmesso da parte dell'ATS all'aggiudicatario che dovrà garantire per ogni obiettivo operativo e per ogni prestazione, la modalità d'intervento più adeguata.

Luogo dell'intervento

L'attività, consistente nelle prestazioni dettagliate all'art. 7 del capitolato di gara, viene espletata di norma presso il domicilio dell'utente e, per le mansioni richieste e specificate nel progetto, in spazi collettivi esterni (es. ambulatorio, studio medico, uffici pubblici) tenuto conto anche di eventuali interventi straordinari, definiti nei tempi e nelle modalità nel Progetto Individualizzato di Assistenza (di seguito PIA), come a titolo esemplificativo in caso di ricovero ospedaliero

Individuazione operatore referente e turn over operatori

Per ogni caso seguito con assistenza tutelare e/o familiare deve essere individuato dall'aggiudicatario un operatore referente.

L'operatore referente è tenuto a garantire il coordinamento informativo tra i diversi operatori dedicati al caso attraverso i diversi strumenti professionali tra cui in particolare il diario presso il domicilio dell'utente.

Il referente del caso è l'operatore che funge da punto di riferimento per l'utente, agevolando, monitorando e coordinando l'intervento assistenziale garantendone la continuità.

Inoltre l'operatore referente è responsabile della corretta e tempestiva trasmissione delle informazioni/variazioni riguardanti l'utente nei confronti dell'ATS.

E' previsto un turn over che prevede l'individuazione di un numero massimo di operatori per mese - come di seguito stabilito:

Accessi mensili*	Max operatori nel mese
da 1 a 5 accessi	3
da 6 a 15 accessi	5
da 16 a 27 accessi	7
28 o più accessi	10

* L'intervento con doppio operatore equivale a 2 accessi

Documentazione

Il materiale utile alla tenuta della registrazione degli interventi svolti e dell'aggiornamento dell'evoluzione di ogni singola situazione seguita è costituito da:

- sistema applicativo del Comune di Genova
- scheda utente

Il sistema viene messo a disposizione del soggetto aggiudicatario da parte della Civica Amministrazione.

Modalità di raccordo con l'ATS.

Sono organizzati incontri periodici con gli operatori degli ATS finalizzati a:

- approvare i PIA e, previa verifica delle risorse disponibili, stabilire l'avvio del servizio;
- monitorare i casi in assistenza ed eventualmente rivalutare e ridefinire il Piano Individuale di Assistenza;
- Monitorare l'utilizzo del budget assegnato;
- Monitorare la eventuale lista di attesa.

Svolgimento dell'assistenza domiciliare

Gli operatori nello svolgimento delle attività sono tenuti a:

- a) far firmare agli utenti o ad un loro familiare le schede individuali relative al servizio prestato;
 - b) avvertire l'ATS dell'eventuale assenza dell'utente;
 - c) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato (salvo sia prevista dal piano stesso tale possibilità).
 - d) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.
 - e) registrare sulla scheda personale dell'utente, custodita nell'abitazione dell'assistito, con il consenso suo e/o dei familiari, il PIA (tipologia intervento, prestazioni erogate, tempi previsti, operatore impiegato) la data e l'orario del servizio, il tipo di assistenza effettivamente fornita (anche in deroga al PIA), ed ogni altra annotazione sull'andamento del servizio e sui cambiamenti delle circostanze e delle necessità sia dell'assistito che dell'assistente. Tale scheda dovrà essere firmata dall'operatore e controfirmata dall'utente o da un suo familiare .
- Ogni scostamento dovrà essere comunicato all'ATS che provvederà a formulare nuove eventuali ipotesi su modifiche degli obiettivi e/o delle prestazioni
- Nei casi di mancato consenso l'utente formulerà tale rifiuto per iscritto e la documentazione sarà custodita dall'operatore che effettua l'intervento. E' fatto assoluto divieto di registrare preventivamente gli interventi ancora da effettuare.

(titolo solo per i lotti 1,4,6) **Articolo 9 - Coordinamento del servizio e servizio sociale professionale**

(titolo per gli altri lotti) **Articolo 9 - Coordinamento del servizio**

(per i lotti da 1 a 9)

Il personale con funzioni di coordinamento svolge le seguenti attività:

- è responsabile dell'organizzazione del lavoro del servizio e gestisce il personale, in particolare:
- organizza e monitora il piano di lavoro e delle sostituzioni degli operatori;
- monitora e verifica l'attività svolta dagli operatori;
- convoca e coordina le riunioni d'equipe;
- predispone il piano di formazione e di supervisione degli operatori.
- È referente del servizio e lo rappresenta verso l'esterno e nei confronti della Civica Amministrazione con particolare riguardo ai singoli casi e ai rapporti economici;
- partecipa in qualità di membro effettivo alla Commissione Mista Domiciliarità;
- monitora mensilmente le risorse impegnate in relazione alle risorse assegnate;
- cura di intesa con il coordinatore ATS i rapporti di collaborazione con le altre realtà, istituzionali e non, presenti sul territorio;
- garantisce l'implementazione dei dati nel sistema informativo e ne è responsabile;
- riferisce all'A.T.S. e alla Direzione Politiche Sociali sull'andamento dell'attività fornendo i dati e le informazioni richieste anche rispetto al budget assegnato entro i termini stabiliti;
- è responsabile della corretta e tempestiva trasmissione delle informazioni/variazioni riguardanti l'utente nei confronti dell'ATS;

(per i lotti 10-11-12)

Il personale con funzioni di coordinamento svolge le seguenti attività:

- è responsabile dell'organizzazione del lavoro del servizio e gestisce il personale, in particolare:
 - 1) organizza e monitora il piano di lavoro e delle sostituzioni degli operatori;
 - 2) monitora e verifica l'attività svolta dagli operatori;
 - 3) convoca e coordina le riunioni d'equipe;
 - 4) predispone il piano di formazione e di supervisione degli operatori.
- È referente del servizio e lo rappresenta verso l'esterno e nei confronti della Civica Amministrazione con particolare riguardo ai singoli casi e ai rapporti economici;
- monitora mensilmente le risorse impegnate in relazione alle risorse assegnate;
- cura di intesa con il coordinatore ATS i rapporti di collaborazione con le altre realtà, istituzionali e non, presenti sul territorio;
- garantisce l'implementazione dei dati nel sistema informativo e ne è responsabile;
- riferisce all'A.T.S. e alla Direzione Politiche Sociali sull'andamento dell'attività fornendo i dati e le informazioni richieste anche rispetto al budget assegnato entro i termini stabiliti;
- è responsabile della corretta e tempestiva trasmissione delle informazioni/variazioni riguardanti l'utente nei confronti dell'ATS

(solo per i lotti 1, 4, 6)

D) L'aggiudicatario assicura lo svolgimento del servizio sociale professionale consistente in:

- Valutazione sociale, su segnalazione del Distretto Socio Sanitario (DSS), delle persone residenti a Genova che hanno fatto domanda di Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (di seguito FRNA) e hanno superato la valutazione sanitaria

- Partecipazione all'Unità di Valutazione Multidimensionale del FRNA
- Raccordo e supporto operativo all'Assistente sociale dell'ATS referente del FRNA riguardo ai casi che fruiscono del FRNA o di analoghi interventi di integrazione sociosanitaria.
- Verifica delle situazioni socio familiari dei soggetti residenti a Genova che percepiscono il FRNA, sulla base di liste di nominativi che verranno fornite dal Direttore Sociale del Distretto Socio Sanitario. La verifica riguarda tutte le situazioni relative ai cittadini cui è stato erogato il FRNA, a partire da quelle più retrodatate.
- Tali mansioni verranno espletate anche attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo Sociale e Sanitario della Regione Liguria, a cui si garantisce l'accesso tramite passwords fornite dal Distretto Socio Sanitario.

(Nel lotto 1) Tali attività saranno svolte rispetto ai fruitori residenti a Genova nei Distretti sociosanitari 10 (cui afferisce V Valpolcevera) e 11 (cui afferiscono I Centro Est, VIII Medio Levante). Referenti del Comune di Genova per lo svolgimento dell'attività sono i Direttori Sociali dei DSS 10 e 11.

(Nel lotto 4) Tali attività saranno svolte rispetto ai fruitori residenti a Genova nei Distretti sociosanitari 12(cui afferiscono III Bassa Valbisagno, IV Media Valbisagno) e 13 (cui afferisce IX Levante). Referenti del Comune di Genova per lo svolgimento dell'attività sono i Direttori Sociali dei DSS 12 e 13, ciascuno per il territorio di propria competenza.

(Nel lotto 6) Tali attività saranno svolte rispetto ai fruitori residenti a Genova nei Distretti sociosanitari 8 (cui afferisce VII Ponente) e 9 (cui afferiscono II Centro Ovest , VI Medio Ponente). Referenti del Comune di Genova per lo svolgimento dell'attività sono i Direttori Sociali dei DSS 8 e 9, ciascuno per il territorio di propria competenza.

Articolo 10 - Obblighi dell'aggiudicatario L'aggiudicatario si impegna:

- a) ad eseguire il servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dal progetto che costituirà parte integrante del contratto;
- b) ad avere, al momento dell'effettiva decorrenza dell'attività, una sede operativa stabilmente funzionante con responsabile abilitato ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- c) a dare avviso alla CA con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, garantendo il servizio per i casi indicati dall'ATS come "insospendibili";
- d) ad impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal capitolato di gara;
- e) ad applicare per i propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il Settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; nei casi in cui secondo il capitolato possa essere utilizzata altra forma contrattuale prevista dalla normativa, dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento;

- f) a stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- g) a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti e assimilati dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente;
- h) ad assumere tutti gli oneri derivanti dal trasporto dei propri operatori e alla dotazione per gli stessi di eventuale abbigliamento e di presidi igienico – sanitari, nonché del materiale e/o beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni;
- i) a rispettare la normativa prevista dal T.U. 81/2008 e successive modifiche, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- j) entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio e comunque prima dell'avvio del servizio, ad inviare all'Ufficio Accreditamento Servizi – Direzione Politiche Sociali - l'elenco nominativo del personale impiegato sul servizio, corredato dai seguenti dati per gli operatori retribuiti: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento e profilo, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time) numero ore destinate al servizio;
Ogni aggiornamento dell'elenco deve essere comunicato formalmente dall'aggiudicatario almeno 48 ore prima dell'effettivo utilizzo agli uffici competenti;
- k) a predisporre un programma di addestramento iniziale che comprenda: formazione/informazione e affiancamento, per ogni operatore neoassunto;
- l) ad attivare per tutto il personale moduli di formazione permanente (aggiornamento professionale) di almeno 10 ore da svolgersi nel periodo di durata del servizio per ciascun operatore e finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze del personale e al miglioramento della qualità del servizio. Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Direzione Politiche Sociali entro 1 mese dall'aggiudicazione. La rendicontazione della formazione effettuata deve essere trasmessa alla Direzione Politiche Sociali a conclusione del periodo contrattuale e contenere l'indicazione degli argomenti trattati, della durata e dell'agenzia formativa;
- m) a garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale, secondo gli standard di qualità previsti dal capitolato;
- n) ad informare tempestivamente, via fax o via mail, l' A.T.S. di eventuali problemi e/o difficoltà, contingibili ed urgenti, riguardanti l'utente con particolare riguardo ai casi in cui l'operatore non trovi in casa la persona destinataria dell'intervento, nonché di ogni eventuale variazione a quanto stabilito dalla programmazione;

- o) a manlevare il Comune, comunque estraneo ai rapporti tra Aggiudicatario e personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico - economica, igienico - sanitaria, organizzativa - gestionale, civile e penale che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi;
- p) a rendere disponibili e fruibili dal sistema applicativo del Comune di Genova le informazioni relative alle prestazioni erogate (giorno, ora, operatore, utente, macrotipologia, tipologia di prestazione) entro e non oltre il 20° giorno del mese successivo;
- q) a farsi garante che nei confronti del personale impiegato non siano state pronunciate sentenze passate in giudicato che incidano sull'affidabilità morale e professionale;
- r) a non ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente relative al capitolato;
- s) a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati personali e/o sensibili secondo quanto stabilito dal D. Lgs 196/03;
- t) ad osservare nell'uso delle attrezzature la vigente normativa di sicurezza;
- u) a realizzare i programmi concordati con l'ATS;
- v) ad inviare alla Direzione Politiche Sociali l'elenco degli eventuali reclami ricevuti specificando le modalità di trattamento e di gestione adottate;
- w) a fornire alla stazione appaltante la documentazione richiesta in sede di aggiudicazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione stessa ed a sottoscrivere il contratto di servizio entro il termine massimo di 40 giorni dall'aggiudicazione;
- x) a dotare il personale di documento di identificazione con foto, nome dell'operatore, dell'Ente di appartenenza, profilo, data del rilascio;
- y) al fine di garantire la qualità del servizio correlata alla continuità socio-assistenziale in caso di cambio di gestione, l'impresa subentrante si obbliga ad eseguire il servizio assumendo il personale già impiegato dal gestore uscente nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa ed espressi nel parere AVCP n. 63 del 23/4/2013.

Articolo 11 - Modalità di controllo - Le modalità di controllo del servizio si svolgono come di seguito indicato:

Il Comune mediante proprio personale effettua controlli di rispondenza delle prestazioni a quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta presentata e di qualità del servizio reso, nonché accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte.

Al fine dell'attività di monitoraggio il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione relativa al Servizio e di convocare incontri con i gestori del Servizio.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società saranno applicate le penalità previste dal successivo art. 13 riservandosi il Comune di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

Articolo 12 - Pagamenti – L'aggiudicatario dovrà inviare a ciascun Ambito Territoriale Sociale fatture mensili posticipate sulla base del servizio effettivamente reso, secondo quanto espresso all'art. 3 del Capitolato di gara.

In caso di RTI, qualora l'atto costitutivo lo preveda, i componenti possono fatturare le attività svolte applicando ciascuno il proprio regime fiscale.

Tali fatture devono contenere:

- numerazione progressiva,
- data di emissione,
- numero dell'ordine,
- numero Codice Identificativo Gara (CIG)
- intestazione dell'ATS competente,
- eventuale titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo.

Le fatture devono altresì indicare, eventualmente in allegato:

nominativo utente

numero di ore giornaliere per utente

numero dei giorni lavorativi

numero delle ore giornaliere effettuate

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare) avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura con le modalità vigenti.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà secondo le disposizioni normative vigenti.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca - Agenzia n. - di - Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono n. a

Il.....Codice Fiscale e n. ada il Codice Fiscale

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati

La stessa è consapevole dei vincoli di cui all'art. relativo a "Oneri a carico dell'appaltatore" del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come

modificata dalla Legge numero 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara (CIG) di cui al presente articolo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, qualora il Comune non lo accerti direttamente, la Società dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. Il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A

Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 13 - Penali - Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente atto si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

A) SERVIZIO

- a1) Mancato servizio: euro 1.500,00 per ogni infrazione accertata
- a2) Disservizi causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni dovuti a incuria, mancata diligenza: euro 1.000,00 per ogni evento accertato
- a3) Mancato rispetto del piano individualizzato di intervento: euro 1.000,00
- a4) Mancato rispetto dell'orario previsto per l'esecuzione della prestazione: euro 500,00
- a5) Mancata attivazione delle prestazioni entro il termine max di 5 giorni (o inferiore risultante dall'offerta in sede di gara) dalla ricezione del contratto: euro 100,00 ogni giorno di ritardo
- a6) Mancato rispetto del limite max di turn over: euro 300,00
nel dettaglio:
mancato rispetto del turn over mensile: sarà penalizzato l'aggiudicatario che reiteri per numero 3 volte, anche non consecutive, il mancato rispetto di tale limite per utente nel periodo di vigenza del contratto;

- a7) Assenza della scheda personale dell'utente previste dall'art. 9 lettera e) del capitolato: euro 500,00
- a8) Incompleta registrazione della scheda personale dell'utente prevista dall'art. 9 lettera e) del capitolato: euro 300,00
- a9) Non rispetto dei termini di inserimento previsti dall'articolo 10 lettera p) sul sistema applicativo del Comune dei dati relativi alle prestazioni erogate (fogli firma): euro 100,00 con incremento progressivo del 10% ogni 7 giorni di ritardo
- a10) Accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato precedentemente indicato alla stazione appaltante (art 10 lettera j): euro 250,00;
- a11) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, lettera j) del capitolato di gara: euro 300;
- a12) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, lettera w) del capitolato di gara: euro 300;
- a13) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 d) del capitolato di gara: euro 500;

B) PERSONALE

- b1) Mancato utilizzo del cartellino di riconoscimento da parte del personale: euro 100,00
- b3) Mancata o incompleta realizzazione della formazione/addestramento rivolta agli operatori (art. 10 lettere k) e l)): euro 500,00
- b4) Assenza o incompletezza della documentazione relativa alla rendicontazione della formazione degli operatori: euro 100,00
- b5) Mancata o incompleta dotazione da parte dell'azienda, nonché mancato utilizzo da parte degli operatori dell'abbigliamento e dei presidi igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente di settore: euro 300,00

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e raggugliandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di 100,00 ed un max di 500,00 euro in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione alla Società.

I contenuti dell'offerta presentata in gara della Società, che qui si intendono integralmente riportati, costituiscono obbligo contrattuale, pertanto in caso di inadempienza verrà comminata una penale pari ad Euro 300,00 per ogni inadempimento riscontrato, e intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di giorni 10 lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in caso contrario la risoluzione di diritto del contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'impresa non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali erogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale aggiudicatario. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato alla Società.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione.

Articolo 14 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società ha presentato polizza fidejussoria della Società - emessa in il con il n..... per l'importo di Euro (.....) avente validità fino al

Detta garanzia (cauzione), previa eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio/fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Società; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere alla Società la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 15 - Responsabilità verso terzi e assicurazione - La Società assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; le parti danno atto che la Società ha presentato alla Direzione Politiche Sociali polizza assicurativa, che tiene indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché garanzia per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 16 - Oneri a carico dell'appaltatore - La Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La Società come sopra costituita, dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità della persona indicata all'art. 5 del presente atto.

Articolo 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza - La Società è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni, secondo le prescrizioni del Capitolato speciale.

La Società è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali e sensibili - La Società assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione dell'accordo in esame e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché di quanto stabilito nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati (D.P.S.) consegnato all'atto della stipulazione del presente accordo.

La Società comunica che è stato formalmente nominato per gli adempimenti di cui al presente articolo il sig.che provvederà in particolare a quanto di seguito specificato:

- informativa all'interessato ai sensi art. 13 D.Lgs. N. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuazione per iscritto degli incaricati, aggiornamento periodico, formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza;
- adozione e gestione di minime misure di sicurezza, ai sensi titolo V - capo II D.Lgs. N. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. N. 196/2003, adeguata gestione e controllo delle modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, accesso controllato ai dati e conservazione degli stessi in archivi debitamente custoditi;
- adozione di idonee misure per garantire la riservatezza dei colloqui.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa - Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempire ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Società, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto - che è escluso per il servizio - associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
d) transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;

e) la mancata assunzione degli operatori del precedente gestore che ne hanno titolo e volontà, se, a seguito di verifiche del Comune, si rilevasse che sono stati assorbiti meno soggetti di quelli complessivamente previsti. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione. E' fatto salvo il caso in cui mancato reimpiego del personale dipenda da cause non direttamente imputabili alla Società, con onere della prova a suo carico.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

1. applicazioni delle penali previste all'art.10 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

2. dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall' art.10;

3. inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune alla Società per porre fine all'inadempimento.

Nei casi 1), 2) e 3) di cui sopra il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della Società.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente atto è risolutivamente condizionato, in danno della Società stessa, qualora alla presentazione da parte della Prefettura competente, dell'informazione antimafia, risultassero circostanze ostative alla costituzione di rapporti contrattuali con la pubblica Amministrazione.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 20 - Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società che, come sopra costituita, vi si obbliga. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; (EVENTUALE: inoltre le Parti richiedono l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto la Cooperativa Sociale di cui al presente atto è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10 - comma 8 - del D.to L.vo 460 del 4 dicembre 1997).

Richiesto io Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina, mediante uso di nastro dattilografico nero ed indelebile, ed in parte a mano da persona di mia fiducia, su facciate e parte della rese bollate, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo approvano e meco lo firmano a termini di legge.

La Stazione Appaltante

Il Contraente:

Ufficiale Rogante